



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 196 del 17/12/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2008, n. 2196

Comune di Ginosa (Ta). Diffida all'espletamento della procedura di VIA ed applicazione del comma 1 dell'art. 29 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. relativa alla richiesta di apertura di due cave in agro di Ginosa, richiesta dalla Ditta Castelli Pietro.

Assente l'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'ing. Antonicelli, Resp. Della Direzione del Servizio Ecologia, riferisce l'Ass. Barbanente:

VISTA:

- La Legge Regionale n. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale sono state delegate, tra le altre, le procedure di VIA a Comuni e Province;
- La Legge Regionale n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i. nonché più specificatamente il comma 1 dell'art. 29 della stessa legge che testualmente cita "Qualora la Provincia o il Comune ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro competenza, la Giunta Regionale, anche su richiesta del proponente, li invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni";
- Considerato che: con nota acquisita al prot. 6221 del 22.04.2008 della Ditta Castelli Pietro, con sede legale alla via Forcellara San Sergio n. 49 del comune di Massafra, esercente di attività estrattiva, con la quale, a seguito di deposito effettuato il 27.09.2007, presso l'ufficio protocollo del comune di Ginosa, della richiesta della procedura di VIA per l'apertura di due nuove cave, ricadenti in agro di Ginosa, identificate rispettivamente al foglio di mappa 118 p.11e 50-190-191-192-330 ed ai fogli di mappa 118 p.lla70 e 124 p.lla29, entrambe ricadenti nel bacino n. 106 BC del P.R.A.E. approvato dalla Regione Puglia, ed essendo scaduti i termini previsti per il rilascio del parere da parte dell'autorità competente chiedeva alla Regione Puglia l'applicazione dei comma 1 e 2 dell'art. 29 della legge 11/2001;
- la nota prot. 7071 del 13.05.08 in cui l'ufficio VIA invitava il comune di Ginosa ad esprimere il proprio parere di competenza in relazione all'intervento proposto dalla Ditta Castelli Pietro;
- la nota acquisita al prot. 10653 del 29.07.08 della Ditta Castelli Pietro in cui sollecita la Regione Puglia alla nomina del commissario ad acta ai sensi dell'art. 29 della legge 11/2001;
- Tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni espresse in narrativa, atteso il perdurare dell'inadempienza del Comune di Ginosa, si reputa pertanto necessario procedere all'attivazione dei

poteri sostitutivi regionali disciplinati dall'art. 29 della L.R. 11/01 ovvero alla preliminare diffida ed alla successiva nomina, in caso di perdurare dell'inadempienza comunale, di un commissario "ad acta" per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad acta sono a carico dell'autorità competente;

- Pertanto si propone alla Giunta Regionale di invitare e diffidare formalmente il Comune di Ginosa a provvedere, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad adempiere nei termini riportati in narrativa, con l'avvertenza che, in caso di mancata osservanza a quanto richiesto, si provvederà alla nomina di un commissario "ad acta" per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad acta sono a carico dell'autorità competente.

- Il presente provvedimento appartiene alla sfera di competenze della Giunta Regionale in quanto espressamente citato dall'art. 29 della L.R. n. 11/2001 e dalla lettera i, comma 4, art. 4 della L.R. 7/97;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della Lr. n. 28/2001 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base di quanto riferito dall'istruttoria espletata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI INVITARE il Comune di Ginosa a provvedere, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad adempiere nei termini riportati in narrativa, l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro competenza;

- DI DIFFIDARE, nei termini e per le motivazioni esposte in narrativa, il Comune di Ginosa a provvedere, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad adempiere nei termini riportati in narrativa, l'espletamento delle procedure di VIA attribuite allo loro competenza, riservandosi, laddove perduri l'inadempienza da parte del Comune, di emanare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, della L.R. 11/2001 e s.m.i. la nomina di un commissario "ad acta" per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad acta sono a carico dell'autorità competente;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Ecologia, Servizio Ecologia, gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI DISPORRE la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente

provvedimento;

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Ginosa a cura del Servizio Ecologia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
